



# COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M. -

PROVINCIA DI CHIETI -

PEC

Al Dirigente del Settore  
"Programmazione Finanziaria ed Economica"  
Dott. Paolo D'ANTONIO

E, p.c. Al sig. Sindaco  
Dott. Mario PUPILLO

All'Assessore al Bilancio  
Prof. Carlo ORECCHIONI

OGGETTO: Proposta di emendamento al bilancio di previsione Es. Finanziario 2018, pluriennale e DUP 2018/2020.  
Trasmissione parere.

In esito alla nota del 24.04.2018, n. prot. 27421, con la quale trasmetteva la proposta di emendamento in oggetto, si invia, ai sensi dell'art. 12, commi 5 e 6 del vigente Regolamento comunale di Contabilità armonizzata, l'allegato parere tecnico - amministrativo di competenza.

Cordialità.



Il Dirigente agli Affari Generali  
D.ssa Maria C. PALUMBO



# COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M. -

PROVINCIA DI CHIETI -

## **PARERE TECNICO - AMMINISTRATIVO ALLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018 - PLURIENNALE 2018-2020 E DUP 2018-2020.**

La sottoscritta, Dirigente del Settore "Affari Generali",

Premesso che:

- la Giunta Comunale, rispettivamente con delibere del 30.03.2018, nn. 94 e 95 approvava il DUP, Documento Unico di Programmazione ed il progetto di bilancio previsionale 2018 - pluriennale 2018-2020 e relativi allegati;
- i Consiglieri comunali, dei gruppi di minoranza, hanno inoltrato proposta di emendamento al Bilancio di previsione per l'esercizio 2018, pluriennale 2018- 2020 e Dup 2018-2020 che si concretizza, in sintesi, nella proposta di ridurre dell'importo di €45.0000, per l'esercizio finanziario 2018, sia per quanto riguarda la competenza che la cassa, lo stanziamento di competenza pari ad € 209.410,35, con una previsione di cassa dell'importo di € 234.696,71 contenuto nell'intervento relativo alle spese correnti (Titolo 1) della missione 01 - "Servizi Istituzionali, generali e di gestione" - programma 01.01.01 "Organi Istituzionali, con paritetico incremento dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 33020/0 /0 delle spese correnti (Titolo I) - "Interventi sociali per contrastare la crisi economica " della missione 12 "diritti sociali e famiglie"- programma 12.05.05"Interventi per famiglie";

Riscontrato che:

- l'art. 12, comma 3, del vigente Regolamento di contabilità armonizzata del Comune di Lanciano stabilisce che i consiglieri comunali e la Giunta hanno facoltà di presentare, all'Ufficio di presidenza del Consiglio Comunale, in forma scritta emendamenti agli schemi di bilancio entro 10 giorni da quello della notifica dell'avvenuto deposito, di cui al comma 5 del precedente art.11;
- il comma 4 prevede che gli emendamenti devono indicare i relativi mezzi di copertura finanziaria in modo da non alterare gli equilibri di bilancio;
- i successivi artt. 5 e 6 dispongono che le proposte di emendamento, al fine di essere poste in discussione ed in approvazione devono riportare i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 ed il parere dell'organo di revisione; mentre, il parere di regolarità tecnica, è rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Ravvisato che:





# COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M. -

## PROVINCIA DI CHIETI -

- al fine di dare attuazione alla detta disposizione regolamentare, il Dirigente del Settore "Programmazione Finanziaria ed Economica", con nota del 24.04.2018, n. prot. 27421 trasmetteva a questo ufficio di dirigenziale il richiamato emendamento;

Esprime il parere richiesto, come di seguito viene riportato.

In primo luogo, si ritiene dover rammentare che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 avente per oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", capo IV "Status degli amministratori locali", all'art. 82 e s.m.i, detta norme relative all'indennità di funzione, demandando la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza ad un apposito decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro.

Allo stato, non risulta ancora emanato il Decreto del Ministero dell'Interno di rideterminazione dei nuovi importi, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010; pertanto, la misura delle indennità spettanti al Sindaco ed agli Amministratori viene ancora oggi stabilita con il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119/2000 che, ai sensi dell'art. 1 comma 1, la determina in relazione alle categorie di Amministratori ed alla dimensione demografica dell'Ente.

In particolare, la tab. "A" del D.M.I. 119/2000, fissa l'indennità di funzione mensile dei Sindaci, per la fascia da 30.001 a 50.000 abitanti (popolazione al 31.12.2017 pari a 35002 abitanti), nell'importo mensile di £.6.700.000, oggi € 3.460,26; mentre l'art. 4 comma 4 del citato D.M., dispone che al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, e' corrisposta una indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco ed il successivo comma 8, stabilisce che agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti e' corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco;

In secondo luogo, si evidenzia, rispettivamente che:

- la Giunta comunale con delibera del 12.10.2016, n. 294, per le motivazioni contemplate nella medesima, esprimeva la volontà di ridurre per i propri componenti, l'indennità di funzione di una percentuale pari al 25% rispetto a quella stabilita dal Decreto Ministeriale del 04/04/2000 n. 119, per l'anno 2016 secondo semestre, sino a nuova determinazione. Inoltre, a seguito delle consultazioni amministrative comunali del 2016, con altro provvedimento giuntale del 13.03.2017 n. 89 veniva deliberato il valore economico della indennità di funzione spettante ciascun componente dell'Organo esecutivo, per l'anno 2017, confermando la riduzione volontaria sul valore editale del 25%, la quale era stata già ridotta nella misura del 10%, ai sensi dell'art. 1, c. 54, lett. a) della L.F.2006 del 23.12.2015 tuttora vigente;



# COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.-

## PROVINCIA DI CHIETI -

- il Consiglio Comunale, con delibera del 17.07.2017, n. 39, per le motivazioni ivi illustrate, tra l'altro approvava la misura dei gettoni di presenza in €33,19, per ciascuna seduta del Consiglio Comunale e/o Commissione Consiliare e, contestualmente, prendeva atto della volontà del Presidente del Consiglio Comunale di ridurre del 25%, l'indennità di funzione prevista dal richiamato art. 5 del D.M. 119/2000.

Infine, si rileva che l'art. 75 comma 3 della L. n. 133/2008 (cosiddetta Brunetta) abroga la possibilità da parte degli Enti di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti della Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle assemblee. Diversamente, allo stato, non si rinviene alcuna disposizione espressa che preveda o vieti la possibilità di ridurre, volontariamente, le indennità di carica da parte degli amministratori locali; di conseguenza, la decisione di diminuire le indennità non può essere condizionata da una esplicita disposizione che la limiti nel suo ammontare.

Alla luce di quanto sopra, si esprime parere tecnico amministrativo negativo poiché nel caso di specie, trattandosi di diritto soggettivo disponibile, derivante dalla carica ricoperta, la riduzione deve essere predeterminata con provvedimento amministrativo da parte degli Organi dell'Ente che ne stabiliscono la misura a carico delle diverse funzioni (Sindaco, vice - Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale e dei gettoni di presenza).

Il Dirigente agli Affari Generali  
D.ssa Maria C. PALUMBO

